

307263

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7229

Brindisi, li 10-8-51

AL SIG. Le Luei Vincenzo

Lotto 5° Scala A Int. 2

Via Lu Tananto

Finano

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infarma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.441 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.917 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.441</u> vano per vani <u>5.00</u>	£ . <u>7.055</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>212</u>
	<u>7.917</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. DE LUCI Vincenzo
Lotto 5° Scala A Int. 3
Via per Taranto
FASANO

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

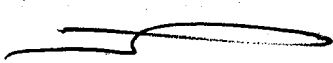
Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.937=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int.

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni:

FIRMA

Delucchi Annunzio

(1) Locatario o Assegnatario

DICHIARAZIONE

All'Onorevole Istituto per le Case Popolari
per la Provincia di

Brindisi

Il sottoscritto Deluci Vincenzo fu Giovanni e fu
Sansonetti Concetta nato a Fasano il 21.7.1912 (==
(Elettricista) domiciliato e residente in Fasano

DICHIARA ED ATTESTA

Che sotto la sua piena responsabilità; di aver in fit-
to una casa di abitazione composta di 2 solo vani
nell'abitato di Fasano in via Buongiorno 62 primo
piano di proprietà del signor Angelini Vincenzo
dal censimento del 1951

La suddetta casa è abitata dal sottoscritto con la
propria famiglia sin dal censimento del 1951.

Quanto sopra da servire per assegnazione Case Popo-
lari.

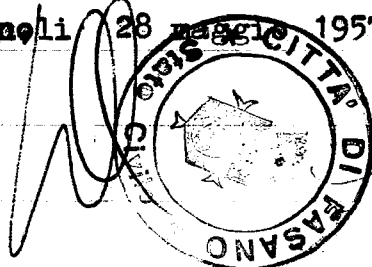
Fasano, li 28 maggio 1957

IL DICHIARANTE

Deluci Vincenzo

Visto si autentica la firma del signor Deluci Vin-
cenzo.

Fasano, li 28 maggio 1957



IL SINDACO

elenco DEI DOCUMENTI CHE SI TRASMETTONO ALL'ISTITUTO
AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI

BRINDISI

- 1°) Domanda
- 2°) certificato penale
- 3°) situazione di famiglia
- 4°) situazione di famiglia vista dall'Ufficio Distrettuale dell'Impo-
ste Dirette di Ostuni
- 5°) certificato di residenza
- 6°) certificato del Sindaco attestante che nella casa dove attualmente
abita trovasi dal censimento del 1951
- 7°) dichiarazione del sottoscritto attestante che nella casa alla via
Buongiorno 62 n° trovasi dal censimento del 1951
- 8°) certificato attestante che fra i coniugi non vi è stata mai pro-
nunciata sentenza di separazione legale né di fatto
- 9°) assegno Bancario non trasferibile di L. 500 per rimborso forfetta-
rio di spese.

+ De Luca Vincenzo

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI FASANO
N. 13457
Diritto segret. L. 10
Diritto segret. L. 10
L'ECONOMO

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di DELUCCI Vincenzo

(di o fu) Giovanni e (di o fu) SANSONETTI Concetta

nat. il 21 luglio 1912 19 in FASANO

circondario (o stato di)

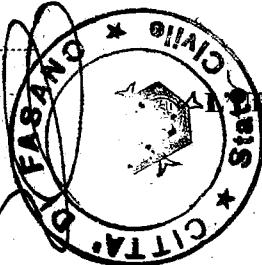
si chiede il certificato (**generale, penale o di capacità civile**)

per uso assegnazione case popolari

Fasano, 15 maggio 1957 19

Ill.mo Procuratore della Repubblica

BRINDISI



Ufficiale dello Stato Civile

LUIGI DEPE

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato 3543

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. g. legge applicati ovvero: NULLA).

NULLA

16 MAG 1957

16 MAG 1957

IL SEGRETARIO

Pino Damiano



29.5-1957

Onorevole ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI

BRI NDI SI

24
Il sottoscritto Deluci Vincenzo fu Giovanni e fu
Sansone Connetta nato a Fasano il 21.7.1912 ivi
domiciliato in via Buongiorno 62 di professione
Elettricista.

In ottemperanza al manifesto in data 9 maggio 1957
-Avviso per l'assegnazione di alloggi in locazione
del 5° lotto di Case Popolari di recente costruzione
nel Comune di Fasano; Rivolge domanda a cotesto
Onorevole Istituto, a che voglia assegnarli un alloggio
in locazione di tre vani ed accessori, corrispondenti
a vani contabili 5

Nella speranza che la presente istanza venga be-
nevolmente accolta .

Conosservanza anticipa i ringraziamenti e osse-
qui.

Fasano, li 28 maggio 1957

Deluci Vincenzo

**elenco DEI DOCUMENTI CHE SI TRASMETTONO ALL'ISTITUTO
AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI**

BRINDISI

- 1°) Domanda
- 2°) certificato penale
- 3°) situazione di famiglia
- 4°) situazione di famiglia vista dall'Ufficio Distrettuale dell'Impo-
ste Dirette di Ostuni
- 5°) certificato di residenza
- 6°) certificato del Sindaco attestante che nella casa dove attualmente
abita trovasi dal Censimento del 1951
- 7°) dichiarazione del sottoscritto attestante che nella casa alla via
Buongiorno 62 n° trovasi dal censimento 1951
- 8°) certificato attestante che fra i coniugi non vi è stata mai pro-
nunciata sentenza di separazione legale né di fatto
- 9°) assegno Bancario non trasferibile di L. 500 per rimborso forfetta-
rio di spese.

De Luca Vincenzo

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 26-1-1961, n. 1263)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. DE LEUCI VINCENZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento nA/2 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FENIA STALN CONTANA

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7.055 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1962 19 al N. 2784

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
(8) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dot. Davide Tavano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono dati dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal notaio. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono _____

1) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la somma.

Art. 104.

La soprattassa per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento è ridotta alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Escluso dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Escluso dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Le locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, prorogazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(2) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(3) Dimora di ciascuno.
(4) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(5) Hanno avuto oppure avranno.
(6) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(7) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(8) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le sequen-

convenzioni fra essi o denunziant^e (3) ed il

Sig. DE LUCI Vincenzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 6.800 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (1)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 10/8/60 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 10000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito.

Art. 82.

denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, o di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte alle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

L'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non può essere che uno. I contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento della tassa.

Art. 104.

La soprattassa per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento delle somme dovute alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

La tassa di registro è stabilita dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

La Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Le locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impossibilitate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 903).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritto (1) Comate Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. DE LUCI VINCENZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/A del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pagati: L. 1000 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 957 28/10

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comate Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1963 al N. 240

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire Cinquecento #

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Giovanni Galasso

Art. 79.

denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal Registro. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, subaffitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non deve ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di lire 100 per cento.

Art. 104.

soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento delle somme dovute alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca entro 15 giorni dalla intimata ingiunzione. Se le soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

alla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in termine fisso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

denunce e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

alla Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

denunce di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, prorogazioni o cessioni di tali locazioni, sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci di scrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. DE LUCI Vincenzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.800 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 72 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1958

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(7) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono forniti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal regolamento. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Nei Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la somma della tassa.

Art. 104.

La soprattassa per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento delle locazioni è ridotta alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le soprattasse stesse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia o la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

.....
La tassa sopra descritta è stabilita dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

.....
La tassa sopra descritta è stabilita dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Le locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e le coltivazioni senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, prorogazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Le locazioni sono soggette alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

.....
Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.